

Sul quaestor di Martial. Epigr. 7.37

È alquanto noto – e altrettanto oscuro – un epigramma di Marziale (in distici elegiaci), fortemente ironico, rivolto a Castricio¹, che si riferisce a un *quaestor*², il quale viene ricordato (e deriso, anche se il contesto non è dei più allegri) perché svelava la sua decisione di messa a morte attraverso il gesto, invero un po' strano, di soffiarsi il naso stillante³.

Martial. *Epigr. 7.37. Nosti mortiferum quaestoris, Castrice, signum? / Est operae pretium discere theta novum: / exprimeret quotiens rorantem frigore nasum, / letalem iuguli iusserat esse notam. / Turpis ab invisio pendebat stiria naso, / cum flaret madida fauce december atrox: / collegae tenuere manus: quid plura requiris? / Emungi misero, Castrice, non licuit.*

Il poeta si rivolge al suo interlocutore, chiedendogli se conosca il «segno mortifero» del magistrato e affermando che val la pena imparare⁴ tale ‘nuovo *theta*’, simbolo letale. Si riferisce, così, evidentemente, alla lettera iniziale del termine greco *thanatos*⁵, la morte, che nella metafora non espressa – ma chiara

¹ Un ricco amico del poeta, che torna anche in Martial. *Epigr. 6.43, 68; 7.4, 42*; cfr. G. Galán Vioque, *Martial, Book VII. A Commentary*, Leiden 2002, 66 (*ad 7.4.1*); si tratterebbe di uno pseudonimo per A. Balland, *Essai sur la société des épigrammes de Martial*, Bordeaux 2010, 117.

² Per l'identificazione del magistrato con *Iulius Secundus* – figlio del *doctus Severus* (cioè il *Sextus* di Martial. *Epigr. 5.5.1*), si v. Balland, *Essai* cit. 114 ss., 135 s. – il quale corrisponderebbe a uno dei partecipanti al *Dialogus de oratoribus* tacitano e allo stimato oratore ricordato per il suo perfezionismo da Quintiliano (*Inst. or. 10.3.12-13*), e che, a sua volta, ebbe un figlio di nome *Iulius Naso* (il cognome avrebbe un collegamento con il ‘gusto’ paterno). I collegamenti proposti dallo studioso francese non mi sembrano, invero, inattaccabili, ma osta all'individuazione proposta soprattutto il fatto che il personaggio morì all'inizio degli anni 80, mentre la situazione descritta nell'epigramma 7.37 mi pare risalire chiaramente (come si vedrà nel prosieguo) alla fase più dura e crudele del principato di Domiziano (lo stesso Balland, a p. 117, reputa – tra l'altro –, a proposito di *Castricius* [cfr. *supra* nt. 1], che l'epigramma risalga al 91-92).

³ Per un'interpretazione del gesto: G. Ville, *La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien*, Rome 1981, 420.

⁴ Il nesso *est operae pretium* ha un andamento arcaico (è presente fin da Enn. *Ann. 454-455*) e ‘relativamente pomposo’, si v. St. Polis, *Martial: Livre VII. Édition – Traduction – Commentaire 2. Commentaire*, Liège, 2001-2002, 128 (*ad loc.*); cfr. Galán Vioque, *Martial, Book VII* cit. 253. Per una dipendenza da Horat. *Sat. 2.4.63*: J.P. Sullivan, *Martial: the unexpected classic. A literary and historical study*, Cambridge 1991, rist. 2004, 103; Martial, *Select Epigrams*, ed. L. and P. Watson, Cambridge 2003, 340.

⁵ Tra le fonti tra fine Repubblica e primo Principato sul sintetico alfabeto della morte si v. Cic.

– ripete (e si congiunge con) la *c* latina del verbo *condemno* o la *d* di *damno* (parole di condanna, e dunque, potenzialmente, di morte, nel lessico dei tribunali romani nei quali i giudici votavano per mezzo di *tabellae*⁶).

Il testo presenta diversi problemi dal punto di vista giuridico (del diritto pubblico e della repressione criminale). Non facile districarli: forse non a caso il grande Mommsen (sempre così attento alle fonti) non utilizzò i dati provenienti dall'epigramma per la ricostruzione della questura nel suo *Römisches Staatsrecht* (né il poemetto risulta citato nello *Strafrecht*).

Il dubbio principale è quello della competenza⁷: a che titolo e in che forme procedurali poteva questi sentenziare (come pare dal testo) sulla vita e sulla morte? Perché, poi, il segno, che – per la sua importanza 'capitale' – avrebbe dovuto essere rituale, era invece degradato a un gesto piuttosto indecoroso? Chi sono e che ruolo svolgono, infine, i *collegae* che compaiono al v. 7?

Più antichi lettori⁸, attraverso un appiattimento anacronistico della realtà storica, pensavano all'attività degli antichissimi *quaestores par(r)icidii*⁹ (un'idea

Pro Mil. 15; Horat. *Epist.* 2.1.445-447; Pers. *Sat.* 4.13; per il Tardoantico: Auson. *Epigr.* 87.13; Isid. *Etym.* 1.3.8. Il tema della simbologia delle lettere è di grande interesse; nell'ambito di una vasta letteratura, sul lugubre θ si v. G.R. Watson, *Theta nigrum*, in *JRS.* 42, 1952, 56 ss.; almeno M. Guarducci, *Dal giuoco letterale alla crittografia mistica*, in *ANRW.* 2.16/2, Berlin-New York 1978, 1755 [= in Ead., *Scritti scelti sulla religione greca e romana e nel Cristianesimo*, Leiden 1983, 425 s.]; J.N. Adams, *An Epigram of Ausonius*, in *Latomus* 42, 1983, 95 ss.; D. Bain, *Theta sectilis*: *Ausonius, Epigram 87.13*, in *Latomus* 43, 1984, 598 s.; J. Knobloch, *Buchstabenzauber in der Spätantike*, in *Studia minora Facult. Philos. Univ. Brunensis* 44, 1996, 15 s.; J. Gómez Palларès, *Humor 'negro': el diálogo entre vivos y muertos en la poesía epigráfica latina*, in *ExClass* 11, 2007, 167 ss. (spec. 169); cfr. anche Balland, *Essai* cit. 116 s. Per un collegamento filologico (sulla valenza negativa del *signum* nella correzione testuale dei manoscritti antichi) si v. O. Pece-re, *Roma antica e il testo. Scritture d'autore e composizione letteraria*, Roma-Bari 2010, 51, 274 nt. 100, ma cfr. I. Baldi, *Gli Inni di Sinesio di Cirene. Vicende testuali di un 'corpus' tardoantico*, Berlin-Boston 2012, 22 nt. 52, con illustrazioni.

⁶ Si v. in particolare J.M. Cody, *The Use of Libero-Damno and Absolvo-Condemno in the Judicial Proceedings of the Late Republic*, in *Cl.Philol.* 68/3, 1973, 205 ss. Cfr. B. Santalucia, *Diritto penale romano*, Milano 1998², 87; F. Salerno, *'Tacita libertas'. L'introduzione del voto segreto nella Roma repubblicana*, Napoli 1999, 129, 140, 142 (con ulteriore bibliografia nelle note) 150 ss.

⁷ Una introduzione al problema è in Martial, *Select Epigrams*, ed. L. and P. Watson, cit. 340.

⁸ Ad esempio: G. Graglia, *Marziale, Tutti gli Epigrammi in due volumi* 1, Londra 1782, 771 nt. 4; M. Valerii Martialis *Epigrammata* II [Bibliotheca classica Latina sive Collectio auctorum classicorum Latinorum], Parisiis 1825, 231 nt. 1. Più prudenti nell'annotazione in tal senso F.A. Paley e W.H. Stone, in M. Val. Martialis *Epigrammata selecta*, London 1890, 218.

⁹ Sui quali si v. (tra la letteratura degli ultimi decenni) Santalucia, *Diritto e processo penale* cit. 21 ss., 28, 48 ss., 54, 76 ss. (ove sono riversati – in forma sintetica – anche i risultati di ricerche specifiche raccolte in Id., *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 13 ss., 50 ss., 110 ss., 138 ss., 168 ss., 173 ss.); e poi D. Cloud, *A pattern of error in Ioannes Lydus: the parricide quaestors*, in *Mélanges A. Magdelain*, Paris 1998, 91 ss.; Id., *Motivation in Ancient Accounts of the Early Hi-*

recuperata anche da recenti commentatori¹⁰): il nostro questore sarebbe stato, in quanto membro di quel collegio, responsabile della repressione criminale (o – almeno – di una parte di essa) e dunque capace di irrogare condanne capitali. Ma è cosa nota che i *quaestores par(r)icidii* all'età di Marziale non funzionavano più da secoli¹¹. C'è dell'altro: da tempo ormai (almeno a partire dalla tarda Repubblica) i questori avevano ceduto tutte le loro competenze criminali (a quanto pare in parte «ereditate», fatte proprie dai *triumviri capitales*)¹². Qualcuno ha pensato, piuttosto, lavorando sull'ambientazione, ai questori provinciali¹³, ma questi magistrati non avevano competenze proprie nell'ambito della

story of the Quaestorship and its Consequences for Modern Historiography, in *Chiron* 33, 2003, 93 ss.; C. Cascione, 'Quaestores par(r)icidii' (romani) a Pompei?, in E. Chevreau, D. Kremer, A. Laquerrière-Lacroix (a c. di), 'Carmina iuris'. *Mélanges M. Humbert*, Paris 2012, 67 ss.; J. Muñiz Coello, *Los cuestores republicanos. Origen, funciones y analogías*, in *Klio* 96, 2014, 502-538.

¹⁰ Particolarmente significativa la discutibile ricezione dell'idea nell'importante commento di Galán Vioque, *Martial, Book VII* cit. 252 s.: «Here a *quaestor parricidii* or *quaestor rerum capitalium*, probably the president of the *Triumviri rerum capitalium*, called simply *quaestor* by brachylogy. To this body belonged the magistrates who decided on judicial matters involving the death penalty or the sending into exile of a Roman citizen ...». Più in breve, ma sostanzialmente allo stesso modo anche Polis, *Martial: Livre VII* 2 cit. 128 (*ad loc.*): «il s'agit très certainement du président des *triumviri capitales*». In tal senso già il commento nell'edizione Les Belles Lettres, Martial, *Epigrammes I (Livres I-VII)*, ed. H.J. Izaac, Paris 1930, 26: «Sans doute le président des *Triumviri rerum capitalium*, qui exerçait une juridiction sommaire sur les esclaves et les malfaiteurs publics». Sorprende che la leggerezza si trovi anche nell'edizione Loeb, curata da D.R. Shackleton Bailey: *Martial, Epigrams*, 1993, rist. 2006, 106: «Perhaps the president of the *Triumviri Capitales*, a court of three which dealt out summary justice to malefactors». Queste ripetute confuse affermazioni manifestano l'urgente necessità, per i filologi, di un confronto, sui temi istituzionali, con gli storici del diritto romano.

¹¹ Cfr. Cascione, 'Quaestores par(r)icidii' cit. 67 ss.

¹² Sul punto rinvio a C. Cascione, 'Tresviri capitales'. *Storia di una magistratura minore*, Napoli 1999, 1 ss., 85 ss., ma anche Id., 'Quaestores par(r)icidii' cit. spec. 72.

¹³ Con una certa sicurezza: M. Valerii Martialis *Epigrammaton Libri*, mit erklärenden Anmerkungen von L. Friedländer, Amsterdam 1961, Neudr. der Ausgabe 1886, 493: «Wol des *quaestor pro praetore*, der in den senatorischen Provinzen dem *Proconsul* zur Seite stand, Mommsen StR II 236 Marquardt StV I 530 f., da die militärischen Quästoren keine Kriminal-Jurisdiction besaßen». Su questa interpretazione: Martial, *Select Epigrams*, ed. L. and P. Watson cit. 340: «what kind of *quaestor* M. has in mind is unclear. In the absence of a clear location for the epigram, and in view of the intense debate about the number and functions of quaestors as the office developed and changed over the centuries, the solution of Friedländer, 'the *quaestor pro praetore*, who assisted the proconsul in senatorial provinces', and exercised criminal jurisdiction, seems as good as any. Another possibility is an ordinary provincial *quaestor* (i.e. not one acting *pro praetore*), since these often heard cases: Cic. *Fam.* 10.32.3 reports that the younger Balbus, when holding this office, executed a roman citizen in Hispania Ulterior. A municipal *quaestor* of the type met in many *municipia* and *coloniae* seems likewise improbable: such quaestors do not appear to have possessed judicial powers»; naturalmente la differenza tra *quaestor pro praetore* e «ordinary

giurisdizione criminale¹⁴, tanto meno capitale, e – soprattutto – si trovavano nella condizione di non avere colleghi a disposizione (essendo inviati uno per provincia, e solo nelle cd. province «senatorie»), colleghi che – invece, come si è visto – irrompono nell'ultima parte del breve componimento poetico. Tra l'altro, la scena dell'epigramma (anche per l'incuriosimento diffuso che aveva suscitato, secondo Marziale, quello strano comportamento, il *signum*) sembra proprio essere cittadina, romana, non provinciale: solo fatti svoltisi nella capitale mi sembra potessero suscitare tanto interesse (v. 1-2: *Nosti ... ? / Est operae pretium discere theta novum*).

Si potrebbe anche ipotizzare che il *quaestor* fosse in realtà un *quaesitor*, termine scritto in forma sincopata per esigenze metriche¹⁵. In tal caso si tratterebbe del presidente di uno dei tribunali giudicanti in materia penale siti nell'Urbe (quelle che comunemente si denominano *quaestiones* criminali¹⁶). Invero anche qui l'accorrere dei colleghi sembrerebbe strano: chi potrebbero essere? I presidenti delle altre *quaestiones*? Non tutti i tribunali, però, funzionavano insieme, tanto da concedere il pronto intervento dei «collegi». Né sembrano attesta-

provincial *quaestor*» non ha senso, mentre l'osservazione sui questori delle comunità locali è da condividere pienamente. Inoltre, ad esempio, si v. P. Fabbri, *Da Orazio e da Marziale: Luoghi scelti ad illustrazione del costume romano*, Torino 1924, 176, che si riferisce ai «questori militari [che] amministravano la giustizia specialmente nelle Provincie»; Martial, *Epigramme*, eingeleitet und im antiken Versmass übertragen von Rudolf Helm, Zürich 1957, 599; M. Valerius Martialis, *Epigramme*, hrsg. und übersetzt von P. Baurié und W. Schindler, Düsseldorf, Zürich 2002², 1291; Marziale, *Epigrammi* 1, trad. M. Scandola, note E. Merli, Milano 2000², 591. Naturalmente in nessun caso può trattarsi degli autentici (od «originari») «Feldherrnquaestoren» (che – comunque, come notato anche da Friedländer, appena citato – non possedevano giurisdizione criminale: Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* 2/1, Leipzig 1887³, 566, 568 nt. 3; G. Wesener, s.v. «*Quaestor*», in *PWRE*. XXIV, Stuttgart 1963, 816, in connessione con la *provocatio*), i quali non erano più in funzione più al tempo di Marziale, ma (in via di ipotesi) dei «Provinzialquaestoren» addetti ai governatori nelle cd. province senatorie (cfr. *infra* nt. 14).

¹⁴ Sulla *iurisdictio* dei questori provinciali (ricordata in Gai 1.6) si v. C. Cascione, *Brevi note sulla misteriosa 'iurisdictio' dei 'quaestores' provinciali*, in C. Cascione, E. Germino, C. Masi Doria (a c. di), *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, Napoli 2006, 113 ss.; Id., *La 'Lex Irnitana' e la giurisdizione questoria nelle 'provinciae populi Romani'*, in *Festschrift für R. Knütel zum 70. Geburtstag*, her. H. Altmepfen, I. Reichard, M.J. Schermaier, Heidelberg 2010, 159 ss.

¹⁵ Sul ruolo dei *quaesitores* si v. C. Masi Doria, «*Quaestor urnam movet*». Un'immagine della procedura «per *quaestionem*» in Verg. «*Aen.*» 6.432, in *Histoire, espaces et marges de l'antiquité: Hommages M. Clavel-Lévêque* 3, Besançon 2004, 222 ss. [= Ead., «*Quaestor urnam movet*» e altri studi sul diritto penale romano, Napoli 2007², 1 ss.]; Ead., «*Causa Serviliana*»: una «*magna contentio*» giudiziaria nel 51 a.C., in Ead., «*Quaestor urnam movet*» cit. 77 ss.; S. Liva, *Sulla funzione del 'quaesitor': testi e ipotesi*, in B. Santalucia (a c. di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009, 115 ss.

¹⁶ Si v., però, D. Mantovani, «*Quaerere*», «*quaestio*». *Inchiesta semantica*, in *Index* 37, 2009, 25 ss.

ti casi di *intercessio* (a ciò sembra riferirsi l'espressione figurata del poeta) di questo genere o attività collegiali dei presidenti di giuria. E – comunque – il *quaesitor* presiedeva sì la *quaestio*, ma non votava, limitandosi a proclamare formalmente la *renuntiatio*, il risultato della deliberazione dei giudici che erano stati nominati in quel tribunale¹⁷. Questo punto è rilevante sotto almeno tre profili: a) risolvendo il dubbio in tal modo non funzionerebbe il parallelismo relativo alla simbologia della lettera (che, come accennato, sembra sottostare ai versi di Marziale), in quanto il *quaesitor* non disponeva della tabella di voto con l'indicazione delle lettere mortifere (oltre che di quelle salvifiche)¹⁸; b) la posizione del presidente è formale e si svolge nel foro, al centro del 'teatro' pubblico dell'impero: soffiarsi il naso non sembra modo adeguato di esercitare tale rilevante funzione¹⁹; c) nelle *quaestiones* dell'epoca del principato normalmente non si irrogava la pena di morte²⁰ (mentre l'uso del *quaestor* di cui si discute sembra essere un'abitudine abbastanza ripetuta).

Licenza poetica – allora – si dirà (tanto più in un brano letterario appartenente al genere satirico). *Ergo*: testo inutile alla ricostruzione istituzionale²¹. Corollario: romanista, *cave poetam!*²². Bisogna, invece, a mio parere, non arrendersi: l'oscurità (un offuscamento probabilmente voluto dal poeta) non può

¹⁷ Per tutti: Masi Doria, '*Causa Serviliana*' cit. spec. 98 ss.

¹⁸ Cfr. *supra* in ntt. 5 e 6.

¹⁹ Che dava nell'occhio e costruiva, per la posizione costituzionale e anche per l'evidenza nello spazio pubblico dell'esercitante la funzione, *exempla* comportamentali, basti pensare alla memoria relativa all'abito di Catone, che per presiedere – in qualità di *praetor repetundarum* – il processo contro Scauro (nel 54 a.C.; cfr. T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* 2, Chico 1952, repr. 1984, 221 s.), indossò la sola toga, senza tunica: Asc. In *Scaur.* p. 29 Cl. *Cato praetor iudicium, quia aestate agebatur, sine tunica exercuit campestri sub toga cinctus*; Val. Max. 3.6.7: *M. autem Cato praetor M. Scauri ceterorumque reorum iudicia nulla indutus tunica, sed tantum modo praetexta amictus egit.*

²⁰ Santalucia, *Diritto e processo penale* cit. 88.

²¹ L'interpretazione di Ville, *La gladiature* cit. spec. 167 s., che suppone il riferimento all'*editio quaestoria* di giochi gladiatori, è discussa (per motivi sistematici: pretende, infatti, alcuni svolgimenti che saranno proposti *infra* di séguito), alla fine di questo contributo. Si ricorda – comunque – che l'imponente opera sulla gladiatura fu pubblicata nel 1981, diversi anni dopo la prematura scomparsa dell'autore (1967), che l'aveva lasciata in manoscritto «à peu près terminé» (così G. Vallet, *Préface*, in Ville, *La gladiature* cit. vii); cfr. C. Masi, *La 'gladiatura' in Occidente*, in *Index* 12, 1983-84, 576 ss.

²² Sull'importanza dei testi poetici per l'interpretazione del diritto romano (privato e pubblico) si v. C. Cascione, *Il senato poetico. Appunti sul senato romano nella poesia latina fino a Lucano*, in *Darstellung und Gebrauch der Senatus consulta in den handschriftlichen Quellen der republikanischen und frühkaiserlichen Zeit*, Stuttgart 2018, 455 ss., 456 s. nt. 9, con un'ampia selezione di bibliografia pertinente. Ora L. Labruna, '*Relegatus, non exul*': Ovidio e il diritto, icp in *XVIII Certamen Ovidianum Sulmonense*, ripercorre le fluttuazioni culturali sul tema da parte della romanistica dall'Ottocento in poi.

essere risolta in tal modo brusco. Che cosa – allora – voleva raffigurare Marziale con questi versi?

Indiscutibilmente c'è la presenza di un magistrato, con una identificazione costituzionale precisa; sicuramente questi agisce in un contesto in cui si dispongono (e, potenzialmente, di frequente) messe a morte; certamente vi sono dei colleghi (altro termine che possiede un grado di tecnicismo²³), i quali – pur nell'immagine derisoria non utilizzando una *intercessio* in senso tecnico – bloccano di fatto l'attività del questore, che conduce alla messa a morte di un soggetto.

Mi vien di pensare che la descrizione poetica restituisca qui l'immagine di sedute senatorie, nelle quali l'alto consesso era adibito a corte giudicante in materia criminale²⁴ (e in tali casi ben accadeva che la pena di morte fosse eseguita, trattandosi spesso della delibazione di crimini politici). Il questore potrebbe essere il *quaestor Augusti*, cioè quel magistrato adibito direttamente al principe, che non di rado lo rappresentava in senato²⁵.

Dunque: in assenza del principe, i senatori, incerti sulla decisione da prendere, si rivolgevano a lui, custode e nunzio della volontà imperiale. Non in maniera formale, ovviamente, anzi, attraverso una modalità dissimulata. L'ingegnoso (ma poco costumato) magistrato ricordato da Marziale aveva evidentemente escogitato un linguaggio simbolico, inequivocabile in quel determinato circuito semantico, che poteva (forse doveva) restare segreto (se non vi fossero stati *patres* indiscreti e poeti maldicenti). Quando il principe – per sua bocca (o meglio: naso) – voleva la condanna, il questore, senza personalmente votare²⁶, procedeva al gesto concordato, che svelava la superiore decisione. I senatori, ovviamente, si adeguavano.

Tale ricostruzione mi sembra corrispondere alla situazione storica nota attraverso altre fonti: i supplizi capitali (anche a seguito di giudizi senatori) furono frequenti sotto Domiziano²⁷; il suo governo è certamente l'età corrispondente alla datazione del libro VII degli *Epigrammi* di Marziale²⁸: principe duro e tempi

²³ Non mancherebbe, dunque, risposta all'interrogativo («And who are the *quaestor's* *colle-gae?*») posto in Martial, *Select Epigrams*, ed. L. and P. Watson cit. 339.

²⁴ Per tutti: Santalucia, *Diritto e processo penale* cit. 233 ss.

²⁵ Si v., ad esempio, Cass. Dio 54.25.5; Tac. 16.27.1; D. 1.13.1.2-3 (Ulp. *l.s. de off. quaest.*). Cfr. Wesener, s.v. «*Quaestor*» cit. 818; F. De Martino, *Storia della costituzione romana* 4/1, Napoli 1974², 631 s. Per un'analisi prosopografica resta fondamentale M. Cébeillac, *Les 'quaestores principis et candidati' aux I^{er} et II^{ème} siècles de l'Empire*, Milano 1972.

²⁶ Secondo le regole di funzionamento in Senato, i questori in carica, pur avendo diritto a partecipare alle sedute, non potevano esprimere il loro voto (diritto che avrebbero acquisito solo come *quaestorii*); cfr. R. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton NJ 1984, 150 nt. 118.

²⁷ Dettaglio di fonti su quell'«age of terror» in Galán Vioque, *Martial, Book VII* cit. 252.

²⁸ Sulla (non semplice) cronologia degli *Epigrammi* si v. Galán Vioque, *Martial, Book VII* cit.

cattivi (in particolare il biennio del terrore, 87-88) nel ricordo dello stesso poeta (epigr. 12.3[4].11-12: *sub principe duro / temporibusque malis*). Nel contempo tanto eccentrico proprio con riguardo alle esecuzioni²⁹, da poter consentire (anzi, avallare) un tale bizzarro atteggiamento di un suo questore.

Venne³⁰ l'atroce dicembre³¹ (v. 6). Il camorro (o ghiacciolo)³², a mo' di st lattite, gli pendeva continuamente dal naso, ma i colleghi (in Senato sedevano diversi questori³³, altro problema risolto da questa interpretazione), timorosi del peggio, evitarono la strage, tenendogli le mani e impedendogli così di ostentare il 'segno mortifero'.

Purtroppo (ma il poeta non lo dice) si trattava degli ultimi giorni di carica del magistrato (che usciva dalle funzioni – a quanto pare – il 4 di quel mese)³⁴: il grosso delle *letales notae*, per quell'anno, era stato già eseguito.

Proprio la menzione – così rilevante nel racconto poetico – di dicembre mi convince nel senso di non poter accettare la proposta, pur interessante (se messa in connessione con la produzione letteraria *de spectaculis* di Marziale), avanzata da Ville³⁵, di considerare l'epigramma come fonte relativa alla *editio quaestoria* di giochi gladiatorii³⁶. Il punto è il seguente: a quanto pare all'arrivo di dicembre il nostro questore aveva già condotto alla morte più persone, mentre i giochi organizzati dai questori iniziavano e finivano proprio in quel mese, tra il 2 e il 24³⁷.

1 ss. (con ampi riferimenti alla moderna storiografia sul tema), il quale propone il dicembre del 92 per la pubblicazione del libro VII (partic. p. 6). Per l'opinione di Balland, v. *supra* nt. 2; sulla datazione del fatto: Ville, *La gladiature* cit. 154 (90-92).

²⁹ Sintomatico in tal senso Suet. *Dom.* 11.2-3 (dove – tra l'altro – ricorre il lemma *signum: atrocis exitus signum*).

³⁰ Sul valore temporale di *cum ... flaret* si v. *infra*.

³¹ Cfr. Martial. *Epigr.* 7.36.5 (*horridus december*); per altre rappresentazioni del freddo decembrino in Marziale si v. Polis, *Martial: Livre VII* 2 cit. 126. Sull'uso dell'aggettivo *atrox* per qualificare condizioni climatiche (non solo invernali): Galán Vioque, *Martial, Book VII* cit. 254. Cfr. Martial, *Select Epigrams*, ed. L. and P. Watson cit. 341.

³² Per le espressioni italiane che rendono la goccia raggelata pendente dal naso si v. Graglia, *Marziale, Tutti gli Epigrammi* 1 cit. 771 nt. 3. Per i corrispondenti nessi nella letteratura latina cfr. ancora Galán Vioque, *Martial, Book VII* cit. 254.

³³ Normalmente gli otto che svolgevano a Roma le loro funzioni magistratuali: Talbert, *The Senate* cit. 150 nt. 118.

³⁴ Mommsen, *Römisches Staatsrecht* 2/1³ cit. 531. Anche a voler ipotizzare che – invece – i nuovi questori entrassero in carica insieme con i consoli ordinari, il 1 gennaio, il nobile intervento dei colleghi del nostro apparirebbe alquanto tardivo.

³⁵ Ville, *La gladiature* cit. 167 s., 420.

³⁶ Cfr. anche, ad esempio, E. Beltran Rizo, J.A. Jiménez Sánchez, *La 'editio quaestoria' en el Bajo Imperio: el ejemplo de Quinto Memio Símaco*, in *Gerión* 23/1, 2005, 289 ss.; Balland, *Essai* cit. 116 s., che seguono l'idea di Ville (citandolo).

³⁷ *CIL*. I²/1 p. 278; *Inscr.It.* XIII/2 p. 533 s.

Altri tre elementi, peraltro, mi spingono a non accedere a tale ricostruzione: il primo è che Domiziano (il quale ripropose questi spettacoli) – secondo Svetonio (*Dom.* 4.1) – vi partecipava sempre e sarebbe strano che, in presenza del principe, fosse un questore (con una certa costanza, come si è visto) a decidere sulla vita e sulla morte dei gladiatori, e nel modo eccentrico e disgustoso che risulta dall’epigramma in questione³⁸; il secondo sta nell’impossibilità di rinvenire una ragione istituzionale nella funzione conferita a uno solo dei questori a decidere rispetto agli altri³⁹, che – collegialmente: *Vita Lucani* 2.10 – avevano promosso quelle attività ‘ricreative’ (certo, potrebbe pensarsi a una delega del principe, ma ciò non mi pare attestato e – comunque – andrebbe in evidente contrasto con la presenza ricorrente di Domiziano a quegli spettacoli, appena più sopra rilevata); comunque, se si trattasse una situazione connessa con i giochi nell’arena, si perderebbe l’importante relazione simbolica (apparsa evidente a tutti i commentatori) tra il *theta* e la *c* ‘processuale’ di *condemno*⁴⁰.

Non mi sembra possibile – peraltro – che tutta l’attività del nostro questore si sia svolta nel mese di dicembre (dunque, dal 5, giorno di entrata in carica, al 24), perché, se così fosse⁴¹, l’andamento satirico del componimento perderebbe smalto. In mancanza, infatti, di una differenza cronologica tra il *quotiens* del v. 3 e il *cum* (a mio parere con valore temporale) del v. 6 non si passerebbe da una situazione in cui talvolta il questore si soffiava il naso, a una nella quale il gesto diviene compulsivo e proprio perciò viene «bloccato» dai colleghi (essendo, in tali casi, sganciato dal mandato ricevuto). Infine, perché gli altri questori avrebbero avuto interesse a impedire la morte dei gladiatori sconfitti? È chiaro che, normalmente, era proprio quanto il pubblico desiderava, mentre è ben possibile che essi volessero placare l’atrocità delle punizioni senatorie, soprattutto quando il gesto mortifero era dovuto solo al raffreddamento del collega e non alla volontà di Domiziano (espressa dal *quaestor* del principe). E qui l’ironia del poeta (sia pur velata⁴²) raggiunge l’apice espressivo.

Cosimo Cascione

Università di Napoli ‘Federico II’
cascione@unina.it

³⁸ Naturalmente si potrebbe pensare a un periodo nel quale l’imperatore si trovava fuori Roma, per una campagna militare; ad esempio la guerra contro Sarmati e Suebi del 92 si concluse nel gennaio del 93 (cfr. Martial. *Epigr.* 8.2 e 8).

³⁹ Ville, *La gladiature* cit. 401 s., proprio da questo testo deriva l’assenza di una presidenza collettiva.

⁴⁰ O la *d* di *damno*, cfr. la letteratura cit. *supra* in nt. 6.

⁴¹ Come sembrerebbe pensare Ville, *La gladiature* cit. 167 s.: «sous Domitien, le *munus* des questeurs se deroule en décembre ...».

⁴² E perciò più difficile da comprendere, soprattutto a quasi due millenni dai fatti.